

**CONTRATTO TRA AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS)  
DELL'INSUBRIA ED ENTE "OSPEDALE DI ERBA S.R.L." DI ERBA (CO)  
(P.I./C.F. 13247680963) PER LA STRUTTURA "OSPEDALE DI ERBA  
S.R.L." PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED  
ECONOMICI PER LA PRESA IN CARICO DEI PAZIENTI  
CRONICO/FRAGILI (DGR N. X/6551 del 04.05.2017 e s.m.i) -  
CUDES 322030029 E 322002805.**

VISTI:

- la Delibera di Giunta Regionale n. X/6164 del 30/01/2017, avente ad  
oggetto: "Governo della domanda: avvio della presa in carico di pazienti  
cronici e fragili. Determinazioni in attuazione dell'art. 9 della Legge  
Regionale n. 23/2015";

- la Delibera di Giunta Regionale n. X/6551 del 04/05/2017, avente ad  
oggetto: "Riordino della rete di offerta e modalità di presa in carico dei  
pazienti cronici e/o fragili in attuazione dell'art. 9 della Legge Regionale n.  
33/2009";

- la Delibera di Giunta Regionale n. X/7038 del 03/08/2017, avente ad  
oggetto "Ulteriori determinazioni e indicazioni operative per la procedura di  
valutazione degli idonei di cui alla DGR n. X/6551 del 04/05/2017: Riordino  
della rete di offerta e modalità della presa in carico dei pazienti cronici e/o  
fragili in attuazione dell'art. 9 della Legge Regionale n. 33/2009";

- la Delibera di Giunta Regionale n. X/7655 del 28/12/2017, avente ad  
oggetto: "Modalità di avvio del percorso di presa in carico del paziente  
cronico e/o fragile in attuazione della DGR n. X/6551 del 04/05/2017";

- il decreto del Direttore Generale Welfare n. 9841 del 06/07/2018 con il

quale sono state fornite indicazioni operative in ordine ad aspetti quali la sottoscrizione e la conservazione del patto di cura, la visibilità e validazione del PAI, le modalità di gestione dei pazienti arruolati con MMG/PLS in forma aggregata o clinical manager, prossimi al collocamento a riposo, o trasferiti a seguito di mobilità o deceduti, l'ingresso di MMG/PLS in aggregazioni aderenti alla presa in carico;

- l'avviso per la manifestazione di interesse per la formazione dell'elenco idonei per il ruolo di gestore e di erogatore a supporto della presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili pubblicato con deliberazione n. 292 del 30/05/2017 dell'ATS dell'Insubria;

- la Deliberazione n. 512 del 04/10/2017 di approvazione degli elenchi degli idonei al percorso di presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili di cui alla D.G.R. n. X/6551 del 04/10/2017;

- il contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici per la presa in carico dei pazienti cronici e fragili tra l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell'Insubria ed il soggetto gestore accreditato e a contratto Ente "Provincia Lombardo Veneta dell'Ordine Ospedaliero di S.Giovanni di Dio Fatebenefratelli", con sede legale a Brescia, sottoscritto in data 02/10/2018, protocollo n. 94310;

- la Deliberazione di ATS Insubria n. 783 del 21/12/2023, che a seguito della conclusione dell'iter istruttorio, ha proposto alla Giunta di Regione Lombardia, in base alla L.R. 8/2022, l'autorizzazione al subentro dell'Ente "Ospedale di Erba s.r.l.", che ne ha fatto richiesta, nelle autorizzazioni e accreditamento della struttura (Cudes 322030029 ric.)-(Cudes 322002805 amb.), sita ad Erba in via Fatebenefratelli n. 20, prima intestata all'Ente

"Provincia Lombardo-Veneta dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli", disponendo di procedere alla sottoscrizione del contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici con il gestore subentrante;

- la Deliberazione della Giunta di Regione Lombardia n. XII/1721 del 28/12/2023 che ha approvato la variazione degli assetti accreditati delle attività sanitarie svolte presso la precitata struttura, accreditata e a contratto;

- il contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici per l'erogazione di prestazioni di ricovero, di specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale e screening oncologico, annualità 2024, registro atti n. 1040 del 30/04/2024, sottoscritto il 30/04/2024 tra ATS Insubria e il gestore "Ospedale di Erba S.r.l." in esecuzione della deliberazione ATS Insubria n. 272 del 24/04/2024;

- la nota di precisazioni della D.G. Welfare del 25/09/2024, acquisita al protocollo ATS al n. 104560 del 25/09/2024, in merito alla DGR n. XII/2755 del 15/07/2024 ad oggetto: "Evoluzione del percorso di presa in carico del paziente cronico e/o fragile in attuazione della DGR n. XII/1827 del 31 gennaio 2024";

- la nota in data 28/11/2024, registrata agli atti con protocollo n. 0130115 del 02/12/2024, con la quale il gestore "Ospedale di Erba S.r.l." conferma la continuità e l'interesse alla voltura del contratto relativo alla presa in carico di pazienti cronici e fragili (P.I.C.), sottoscritto data 02/10/2018, protocollo n. 94310 in pari data, con l'Ente "Provincia Lombardo Veneta dell'Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio Fatebenefratelli";

Tutto ciò premesso

TRA

l'Agenzia di Tutela della Salute ATS dell'Insubria (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Varese in via Ottorino Rossi n. 9, codice fiscale e partita IVA 03510140126, nella persona del Direttore Generale, dott. Salvatore Gioia, nato a Siderno (RC) il 07/12/1966, domiciliato per la carica presso la sede della ATS

E

"OSPEDALE DI ERBA S.R.L." con sede legale nel Comune di Erba (CO), in Via Fatebenefratelli n. 20, CF/P.IVA 13247680963 per la Struttura "OSPEDALE DI ERBA S.R.L." (Cudes 322030029 e 322002805) sita nel Comune di Erba (CO), nella persona del Dott. Nicola Bedin, nato a Montebelluna (TV) il 08/01/1977 C.F. BDNNCL77A08F443R in qualità di legale rappresentante

**si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Art. 1 - Oggetto**

Il presente contratto disciplina i rapporti giuridici ed economici tra le Parti, derivanti dalle attività di attuazione del percorso di cura dei pazienti cronici e fragili, per gli assistiti arruolati dal Gestore nell'ambito del territorio dell'ATS dell'Insubria.

#### **Art.2 – Centralità del paziente**

La centralità della persona da assistere caratterizza la relazione che si instaura tra soggetto Gestore e paziente, tanto nella sua dimensione personale quanto in quella derivante dal contesto familiare e sociale di riferimento. Tale centralità deve orientare tutti i comportamenti sia del

soggetto Gestore sia degli altri soggetti della rete territoriale coinvolti.

La centralità del paziente deve comprendere:

1. la tempestiva e corretta informazione alla persona assistita e/o ai suoi familiari, nel rispetto delle norme vigenti in tema di privacy, sulle funzioni e sui livelli di responsabilità interni all'organizzazione rispetto all'attuazione dei contenuti del contratto;
2. l'esercizio di effettiva competenza e diligenza professionale nello svolgimento delle prestazioni;
3. il miglioramento della qualità dell'assistenza individualmente percepibile da parte della persona assistita;
4. il rispetto del credo religioso della persona assistita;
5. il rispetto della riservatezza in relazione a fatti e/o circostanze di rilievo personale relativi alla persona assistita o ai suoi familiari;
6. uno stile di lavoro funzionale alla valorizzazione di tutte le risorse relazionali, familiari e sociali attivabili in favore della persona assistita;
7. la disponibilità ad agevolare la persona assistita e/o i suoi familiari nell'esprimere la mutevolezza degli stati di bisogno o eventuali segnalazioni o reclami.

### **Art.3 – Impegni del Gestore**

Il Gestore si impegna a:

- garantire la presa in carico dei pazienti cronici e fragili secondo quanto contenuto e disposto nei citati provvedimenti regionali, che si intendono pienamente accettati con la sottoscrizione del presente contratto, garantendo nel tempo il mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente;

- garantire il coordinamento e l'attivazione della rete erogativa, l'erogazione delle prestazioni, direttamente o tramite partner accreditati, e il follow-up dei pazienti presi in carico; - non selezionare il paziente che l'ha eletto se non per valide motivazioni cliniche/organizzative, che dovranno essere anticipatamente comunicate all'ATS, nonché valutate ed assentite dalla Commissione Tecnica istituita ai sensi delle D.G.R. n. X/6164/17 e D.G.R. n. X/7655/17;

- segnalare all'ATS eventuali criticità del percorso clinico degli assistiti arruolati; - adottare, anche su indicazione dell'ATS, le necessarie soluzioni organizzative e le procedure per garantire la qualità e continuità del servizio, nonché comunicare tempestivamente all'ATS ogni eventuale modifica o integrazione delle stesse per le necessarie conformità;

- garantire il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30/06/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") novellato dal D.lgs n.101/18, nonché in applicazione del Regolamento UE Privacy n. 2016/679;

- non recedere dal singolo rapporto assistenziale quale descritto nel Patto di Cura prima del tempo previsto (un anno dalla data della sottoscrizione), senza giustificato motivo da comunicare in via riservata con un preavviso di almeno 45 giorni all'ATS per opportuna valutazione da parte della Commissione Tecnica istituita ai sensi delle D.G.R. n. X/6164/17 e D.G.R. n. X/7655/17.

#### **Art. 4 – Compiti dell'ATS**

L'ATS si occupa di:

- monitorare, attraverso le proprie funzioni e articolazioni competenti, la

corretta esecuzione del servizio, nonché adottare tutte le soluzioni necessarie, per garantire il rispetto degli impegni contrattuali;

- operare, nell'ambito della propria competenza, al fine di favorire un'armonizzazione tra gli attori del sistema territoriale di presa in carico;
- verificare l'assolvimento di quanto previsto in capo all'Ente Gestore dalle DD.GG.RR. in vigore e qui integralmente richiamate, con particolare riferimento alla verifica del mantenimento dei requisiti organizzativi e gestionali, della validità dei PAI predisposti per i pazienti secondo modalità omogenee in ambito regionale, della congruenza tra le prescrizioni pianificate nel PAI e le prestazioni effettuate dai pazienti.

#### **Art. 5 – Remunerazione Gestori Accreditati e a contratto con SSR**

Per i soggetti gestori accreditati e a contratto con il SSR la quota di presa in carico sarà remunerata con le funzioni non tariffabili.

- la quota di risorse di specialistica ambulatoriale da riservare per garantire l'erogazione delle prestazioni previste nei PAI di pazienti presi in carico viene definita annualmente da Regione Lombardia nell'ambito dell'assegnazione dei budget di struttura secondo i criteri descritti di volta in volta nel provvedimento di determinazione in ordine agli indirizzi di programmazione (Regole di sistema);

- il saldo finale di competenza viene definito al termine della validità annuale del PAI stesso. Per le strutture sanitarie pubbliche accreditate e a contratto la remunerazione avverrà con le funzioni non tariffabili corrisposte direttamente da Regione. Per le strutture private accreditate e a contratto la remunerazione sarà corrisposta previa fatturazione all'ATS degli importi indicati dalla stessa. Il saldo sarà riconosciuto esclusivamente

a conclusione di tutte le attività di valutazione e controllo che saranno poste in capo all'ATS rispetto alla completezza dell'attuazione di quanto programmato nel PAI. Potranno essere, in ogni caso, previsti eventuali conguagli/decurtazioni che dovessero emergere anche relativamente ad importi già liquidati a titolo di anticipazioni. In caso di recesso dal Patto di Cura da parte del paziente o di suo decesso in corso di vigenza del PAI:

- se l'evento si verifica entro 6 mesi dalla stipula del Patto di cura, verrà corrisposta al Gestore la quota prevista alla validazione del PAI e la quota mensile proporzionata rispetto ai mesi effettivi di presa in carico, considerando un mese intero per i recessi/decessi avvenuti dopo il giorno 16 del mese stesso. L'ATS provvederà ad effettuare i dovuti conguagli con il saldo di competenza;
- se l'evento si verifica nel secondo semestre di presa in carico, la tariffa di remunerazione sarà corrisposta per intero secondo le modalità di remunerazione sopra indicate. Si precisa altresì che per ogni assistito arruolato potrà essere remunerato esclusivamente un PAI all'anno per ogni anno di presa in carico.

#### **Art. 6 – Patto di cura**

Il Patto di Cura deve essere sottoscritto dal gestore e dall'assistito.

Il Gestore è consapevole che il Patto di Cura deve essere sottoscritto, con firma olografa, o digitale, o elettronica a norma di legge, dal legale rappresentante del soggetto Gestore accreditato e a contratto o legale rappresentante delle forme associative (società di servizio, cooperative, previste dalla normativa vigente e comunque aggregazioni di MMG dotate di personalità giuridica), o da soggetto dagli stessi formalmente delegato



in base a quanto previsto nei singoli atti costitutivi o statutari. Nel caso di utenti minori o incapaci, la sottoscrizione del Patto di Cura verrà richiesta dal Gestore a chi esercita la potestà genitoriale o tutoriale.

#### **Art. 7 - Controlli**

Il Gestore si assoggetterà al regime dei controlli che verrà definito dal livello regionale ed attuato dalle ATS.

#### **Art. 8 - Durata**

Il presente contratto ha validità dalla data del 28 dicembre 2023 e fino alla permanenza del soggetto Gestore nell'elenco degli idonei. Tale permanenza è regolata dall'allegato n. 2 alla DGR n. X/6551/2017 "durata e revoca dell'iscrizione".

#### **Art. 9 – Sospensioni, inadempienze e penalità**

L'attività oggetto del presente contratto non potrà essere sospesa dal Gestore se non previa autorizzazione dell'ATS.

Il soggetto Gestore assume a proprio carico la responsabilità della puntuale organizzazione del servizio, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del medesimo. La mancata effettuazione del servizio rappresenta inadempimento contrattuale e consente all'ATS di richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. c.c., nonché il risarcimento dei danni conseguenti all'interruzione del servizio stesso, fatti salvi i casi di giusta causa e giustificato motivo. In caso di inadempienze contrattuali contestate dall'ATS al soggetto Gestore, in assenza di controdeduzioni o ritenute le stesse non soddisfacenti, l'ATS applicherà, fatta salva la richiesta di risarcimento di eventuali danni conseguiti, una penale da un minimo di € 1.000,00 fino ad un massimo di € 5.000,00,

secondo la gravità. L'importo delle suddette penalità si intende trattenuto direttamente dall'ATS sui pagamenti dovuti.

#### **Art. 10 – Recesso**

Le parti danno espressamente atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato e/o integrato, previa comunicazione e informazione al gestore, per l'effetto di qualsivoglia emanazione di norme legislative o regolamentari, sia nazionali che regionali, nonché a seguito dell'adozione di provvedimenti amministrativi regionali o della revisione dei criteri tecnico-operativi previsti a cura dell'ATS, incidenti sul contenuto dello stesso. In tali casi il Gestore ha facoltà di segnalare l'interesse a recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione, da notificare all'ATS dell'Insubria e alla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, con congruo preavviso da stabilire in accordo con l'Agenzia e comunque adeguato a garantire la continuità assistenziale dei pazienti presi in carico. In caso di recesso o risoluzione dal presente contratto, qualora permangano in carico al Gestore pazienti con patto di cura valido e PAI attivo, e la risoluzione non sia legata al venire meno dei requisiti della qualità assistenziale, il Gestore ha l'obbligo di portare a conclusione le attività previste nel PAI nelle modalità di cui al presente contratto fino all'individuazione del nuovo Gestore da parte del paziente con il supporto dell'ATS. L'ATS ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, nei casi di: - giusta causa;

- mutamenti di carattere normativo a livello regionale in materia di competenza e modalità di erogazione del servizio oggetto del presente

contratto da parte delle Agenzie di Tutela della Salute; - reiterati inadempimenti del Gestore.

### **Art. 11 – Protezione dei dati personali**

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse al percorso di presa in carico, oggetto del presente rapporto contrattuale e definito dai provvedimenti regionali, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Gestore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza e di non utilizzarli a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Gli obblighi di riservatezza devono essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale. Relativamente al percorso di presa in carico dei pazienti cronici e fragili come definito nei provvedimenti regionali, il Titolare dei dati personali dei pazienti cronici e fragili è l'ATS dell'Insubria.

Il Gestore del percorso di cura per il paziente cronico viene designato con il presente contratto, Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28, comma 3, del Regolamento UE 2016/679.

In qualità di Responsabile, il Gestore è tenuto all'osservanza di specifici obblighi attribuiti dal Regolamento UE 2016/679 e dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia, nonché all'osservanza degli obblighi verso il Titolare, delle disposizioni e delle istruzioni documentate dallo stesso come individuate nell'atto allegato al presente contratto (Allegato n. 1) di cui costituisce parte integrante e che potranno essere soggette a modifiche e/o integrazioni a seguito di disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Il Gestore, con la sottoscrizione del presente contratto, accetta il contenuto del predetto allegato e si impegna a rispettare le eventuali modifiche e/o integrazioni intervenute nei termini di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 28 c.4 del Regolamento UE, il Responsabile è autorizzato in via generale da ATS dell'Insubria a designare uno o più sub responsabili per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento, per iscritto e con previsione degli stessi obblighi di protezione dei dati previsti nel rapporto tra Titolare e Responsabile. L'ATS dell'Insubria dovrà essere preventivamente informata per iscritto di ogni specifica designazione, in modo da eventualmente manifestare il proprio dissenso nei termini da concordare tra le parti. Nel caso in cui i sub responsabili non adempiano ai propri obblighi contrattuali e normativi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile principale ne risponde nei confronti del Titolare.

Ai sensi dell'art. 27 del Regolamento UE, qualora ricorrano le condizioni previste, il Responsabile dovrà designare per iscritto un rappresentante e comunicarlo al Titolare.

#### Audit e Ispezioni

L'ATS dell'Insubria nella sua qualità di Titolare dei dati, si riserva la possibilità di effettuare audit e verifiche ispettive sulla corretta ed efficace attivazione delle misure di sicurezza e sull'osservanza degli obblighi regolamentari e normativi in materia. Il Responsabile e gli eventuali sub responsabili consentiranno l'accesso alla documentazione relativa al trattamento ed alle proprie sedi su semplice richiesta.

#### **Art. 12 – Risoluzione del contratto**

Il venir meno dei requisiti di idoneità o il riscontro, da parte dell'ATS

dell'Insubria, di grave inadempienza degli obblighi di erogazione, comporteranno la decadenza dall'iscrizione dall'elenco dei gestori idonei con effetto dalla notifica del relativo provvedimento.

In tale evenienza, il contratto si intenderà risolto di diritto, fermo restando che il soggetto Gestore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

#### **Art. 13 – Divieto di cessione del contratto**

E' vietato al soggetto Gestore, a pena di nullità, cedere sotto qualsiasi titolo, in tutto o in parte, il presente contratto, sotto pena di immediata risoluzione dello stesso, nonché del risarcimento dei danni conseguenti.

#### **Art. 14 – Clausola di legalità/integrità**

Il Gestore dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto del DPR 16/4/2013, n. 62 e s.m.i., recante disposizioni in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del codice di comportamento aziendale, consultabile sul sito [www.ats-insubria.it](http://www.ats-insubria.it) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del rapporto contrattuale, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. Dichiara altresì di conoscere il contenuto della Sezione anticorruzione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) dell'ATS dell'Insubria presenti sul sito istituzionale [www.ats-insubria.it](http://www.ats-insubria.it).

La violazione del Codice di Comportamento da parte della Struttura comporterà, previa diffida, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale nonché il diritto, per ATS dell'Insubria, al risarcimento del danno per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

Il Gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs n. 81/2008 e

successive modifiche e integrazioni. Lo stesso dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il proprio personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione al servizio svolto e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Il Gestore si obbliga comunque a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in conformità al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, la completa sicurezza durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità delle persone addette alle forniture stesse e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, esonerando l'ATS da ogni e qualsiasi responsabilità.

#### **Art. 15 – Imposta di bollo**

L'imposta di bollo, se dovuta è a carico del soggetto erogatore

#### **Art. 16 – Foro competente**

Per le sole controversie derivanti dall'interpretazione del presente contratto è competente il Foro corrispondente alla sede legale dell'ATS.

#### **Art. 17 – Disposizioni integrative e finali**

Per tutto quanto non indicato nel presente contratto si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

#### **Art. 18 – Approvazione specifica**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 comma 2 c.c. le Parti dichiarano espressamente di aver letto e di approvare integralmente le clausole contenute nel presente contratto e nei documenti ed atti ivi richiamati, con particolare riferimento ai seguenti articoli:

9 (sospensioni, inadempienze e penalità), 10 (recesso), 12 (risoluzione del contratto).

Previa lettura il presente contratto, approvato dalle parti contraenti, viene sottoscritto con firma digitale.

=.=.=.=.=

Per Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria

Il Direttore Generale

Dott. Salvatore Gioia

=.=.=.=.=

Per l'Ente Ospedale di Erba s.r.l.

Il Legale Rappresentante

Dott. Nicola Bedin

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972, di euro 80,00, pari a n. 5 marche da bollo da 16,00 € cad., assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 1700/2016 del 11/01/2016.

## ALLEGATO 1

**Istruzioni sul trattamento dei dati personali nell'ambito del Progetto Presa in Carico dall'ATS dell'Insubria (Titolare) all'Ente Alliance Medical Diagnostic s.r.l. (Responsabile del trattamento)**

### **ISTRUZIONI E COMPITI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Il Gestore, relativamente al percorso di cura dei pazienti cronici e fragili, arruolati nel territorio dell'ATS Dell'Insubria, quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679 è tenuto a:

- compilare e conservare la documentazione sanitaria nel rispetto della normativa vigente, delle indicazioni regionali ed in conformità con i requisiti SISS/FSE;
- comunicare all'ATS tutti i documenti e le informazioni di competenza all'interno del FSE, ai fini del governo della presa in carico, nei termini e con le modalità disposte dalla normativa nazionale e regionale, secondo i format stabiliti e aggiornati nel tempo;
- conservare agli atti il Patto di Cura e i relativi consensi in modalità cartacea e/o dematerializzata.
- gestire il PAI in modalità elettronica, con pubblicazione in FSE, costantemente disponibile ed aggiornato, in base alle modalità di trattamento in FSE e archiviato nel repository del Gestore;
- compilare una scheda informativa contenente i nominativi dei soggetti autorizzati ad accedere ai dati personali ed alle categorie particolari di dati personali del paziente;
- sovrintendere e vigilare che da parte degli operatori incaricati



autorizzati ai sensi dell'art. 24 del Reg. UE 2016/679 sia rispettata la normativa vigente in materia di protezione dei dati, le istruzioni impartite e applicate le misure di sicurezza, nonché mantenuto il segreto professionale e gli eventuali obblighi di riservatezza connessi;

➤ rilasciare al paziente su richiesta le credenziali di accesso ai servizi online di Regione Lombardia;

➤ adottare le misure necessarie a garantire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, consentendo l'esercizio di tali diritti, sia direttamente sia in collaborazione con il Titolare, in conformità agli artt. dal 15 al 22 del capo III del Regolamento UE;

➤ in caso di termine della presa in carico di un paziente, conservare i dati e i documenti in suo possesso in base al manuale della documentazione sanitaria e socio sanitaria di Regione Lombardia, consentendo l'accesso ai dati personali solo agli aventi diritto per legge;

➤ adottare tutte le misure di sicurezza adeguate al rischio rilevato in conformità all'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, nonché delle specifiche disposizioni nazionali e regionali in materia di protezione dei dati personali e degli standard di settore di cui alla Iso 27001/12;

➤ ai sensi dell'art. 33 c. 2 del Regolamento UE 2016/679, segnalare al Titolare e al Responsabile del trattamento del sistema informativo di supporto regionale Lispa Spa, senza ingiustificato ritardo e comunque entro le 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, ogni violazione di dati personali e di incidenti che possano compromettere

	la sicurezza dei dati, e a seconda dei casi, adottando direttamente e/o	
	proponendo l'adozione di tempestive e adeguate misure di sicurezza;	
	➤ redigere e aggiornare periodicamente, in base alla tipologia e natura dei	
	dati trattati, un documento di analisi dei rischi effettivi del trattamento	
	e sulla efficacia delle relative misure adottate;	
	➤ curare e tenere a disposizione del Titolare e dell'Autorità di controllo, il	
	Registro delle operazioni di trattamento dei dati personali effettuati per	
	conto del Titolare ed il Registro delle violazioni dei dati;	
	➤ dimostrare e attestare la conformità del trattamento alle disposizioni	
	normative ed alle misure disposte dal Titolare, garantendo la	
	tracciabilità delle azioni compiute e la relativa documentabilità;	
	➤ informare, consultare e collaborare con il Titolare per tutte le questioni	
	rilevanti anche ai fini di legge (es. richieste del Garante, delle Autorità	
	Pubbliche, degli interessati, valutazioni di impatto, data breach...) e per	
	la loro risoluzione;	
	➤ collaborare con il Garante della protezione dei dati personali nello	
	svolgimento delle sue funzioni, riscontrando le eventuali richieste e	
	attuando i provvedimenti adottati dallo stesso, o supportando il Titolare	
	in tali adempimenti;	
	➤ comunicare l'adesione a codici di condotta e/o a schemi di certificazioni,	
	sigilli e marchi, che avranno l'efficacia prevista dal Regolamento UE, ai	
	sensi degli artt. 40 e 42.	
	➤ comunicare i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati	
	personali;	
	➤ garantire che le persone a qualsiasi titolo autorizzate a trattare i dati a	

carattere personale (dipendenti, consulenti, collaboratori, altri soggetti):

- rispettino la riservatezza sull'attività svolta;
- ricevano, prima dell'inizio delle attività di trattamento, la necessaria formazione in materia di protezione dei dati a carattere personale e le istruzioni di cui al presente allegato.

### **DIVIETI**

Al Gestore – Responsabile è vietato:

- diffondere le categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del Reg. UE 2016/679;
- comunicare e/o trasferire i dati personali a terzi senza previa informazione e/o autorizzazione del Titolare;
- effettuare trattamenti non finalizzati all'esecuzione dell'incarico/contratto affidato e/o nuovi trattamenti non previamente autorizzati dal Titolare.

La designazione a Responsabile del trattamento non comporta diritti a specifici compensi e/o indennità, poiché l'attività di trattamento è necessariamente intrinseca all'adempimento dell'attività contrattuale.

La designazione a responsabile del trattamento ha la medesima durata del presente contratto.